

F I T A B

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO

Via Aldighieri, 10 - Ferrara

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 03 del mese di ottobre ore 10.00 a Salsomaggiore Terme, presso l'hotel Kursaal si è riunito il Consiglio Direttivo.

Premesso che:

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato;
- sono presenti i Consiglieri Iachini Roberto, Lazzareschi Vittorio, De Santis Guglielmo, Papale Fiorella, Musumeci Salvatore, Aresti Ruggero, Pizzati Raffale.
- sono presenti tutti i Consiglieri tranne la Sig.ra Felicioni, assente giustificata,

tutto ciò premesso prende la parola il Presidente che dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. **Ratifica Regolamento Tornei e atleti e Codice di Gara**
2. **Contributi alle Asd in relazione all'aumento dei diritti di Segreteria**
3. **Coppa Italia 2016**
4. **Stage ed esami 2016**
5. **Campionati a coppie 2016**
6. **Varie ed eventuali**

Viene chiamato a fungere da segretario la signora Monti Simona il quale accetta.

Punto 1: Ratifica del Regolamento tornei ed Atleti e del Codice di Gara

Prende la parola il Segretario Iachini ed illustra le modifiche apportate al Regolamento Tornei ed Atleti, proposte dalla commissione Arbitrale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

delibera


la ratifica di tutte le modifiche apportate.

Il Segretario Iachini illustra le modifiche apportate al Codice di gara, e Regolamento del Burraco Internazionale, su proposta dalla Commissione Arbitrale.

Dopo aver apportato alcune modifiche al Codice di Gara, il Consiglio all'unanimità

delibera

la ratifica di tutte le modifiche apportate e l'introduzione del Burraco Internazionale.



Punto 2: Contributi alle Asd in relazione all'aumento dei diritti di Segreteria

Prende la parola il Presidente Lazzareschi per proporre un eventuale contributo alle Associazioni in relazione all'aumento dei diritti di Segreteria da erogare entro l'ultimo bimestre a partire dall'anno 2016.

I requisiti essenziali per il diritto sono:
essere in regola con i pagamenti;
essere in regola con l'invio dei tornei
essere in regola con la riaffiliazione dell'anno successivo

Il 20% del contributo erogato, dovrà essere impiegato per l'acquisto di tessere di avvicinamento.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto sopra proposto

Punto 3: Coppa Italia 2016

Prende la parola il Presidente Lazzareschi proponendo di svolgere la Coppa Italia 2016 partendo con le fasi di qualificazione da gennaio 2016 e la fase finale a giugno 2016.

Il consiglieri Musumeci e Iachini propongono di iniziare a dicembre 2015.

Il Presidente Lazzareschi propone come sede di gioco per la fase finale propone Salsomaggiore Terme

Il Consiglio all'unanimità

delibera

iniziare le fasi di qualificazione a partire da dicembre 2015 e di fissare la fase finale a Salsomaggiore Terme.

Punto 4: Stage ed esami 2016

Prende la parola il Presidente Lazzareschi il quale propone di svolgere la prima sessione di esami e stage 2016 a Viareggio e la successiva a Montegrotto, in corrispondenza dei rispettivi Tornei Nazionali.

Le altre date verranno valutate in seguito.


Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto sopra proposto.

Punto 5: Campionati a coppie 2016

Il Presidente propone Viareggio quale sede dei prossimi Campionati Italiani a Coppie nella data del 29-30 Aprile e 1 maggio 2016



Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto proposto

Punto 6 :Varie ed Eventuali

1 Il Consigliere De Santis, valutato che alcuni punti del Codice di Giustizia Sportiva, non coincidono con i principi espressi dallo Statuto, propone alcune modifiche che faranno parte dell'attuale Codice e che si allegano al presente verbale.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Il Consigliere De Santis propone inoltre quanto segue:

stante l'art.23 dello Statuto Fitab, il quale stabilisce che il Collegio dei Probiviri d'appello deve essere eletto dal Consiglio Direttivo, lo stesso preso atto che l'attuale Collegio dei Probiviri d'Appello è stato costituito con una procedura contraria al dettato statutario, in quanto eletto dall'assemblea federale, propone di far decadere il Collegio attuale, e come di competenza, di provvedere a riconfermare il collegio dei Probiviri d'Appello nelle persone di:

Sposini Marco
Roccoli Pierdomenico
Fabiani Leonardo Carlo

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Il Consiglio approva all'unanimità




2. Prende la parola il Consigliere Iachini il quale fa rilevare che con l'istituzione della Commissione Calendario Agonistico, si sia resa più complessa la procedura di autorizzazione dei tornei.

Il consigliere De Santis, membro della suddetta Commissione, propone che la stessa si faccia carico di interpellare direttamente i Responsabili delle Delegazioni Regionali, raccogliendo il loro parere e di comunicare alla Segreteria le decisioni prese in merito. L'efficienza di questo nuovo processo sarà valutato nel prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, ad eccezione del consigliere Iachini

delibera

quanto proposto.



Prende la parola il Sig Iachini, il quale, fa rilevare che 2 nostre Associazioni sono passate alla nuova Federazione FGB.

A salvaguardia dei tesserati Fitab, appartenenti alle Asd passate o che passeranno alla suddetta federazione, propone di mantenere tutti i diritti sino ad ora da essi acquisiti e trasferire temporaneamente i relativi tesserati nella Asd Fitab Service.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Il Consigliere Iachini propone, a partire dal 1/09/2016 di passare ad una contabilità per cassa che vada da stagione a stagione.

Il consiglio all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Propone inoltre in occasione dell'approvazione del bilancio 2015, che si terrà a Viareggio la modifica di alcune parti dell'attuale statuto.

Il Consiglio approva all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Alle ore 13.00 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Lazzareschi Vittorio

IL SEGRETARIO

Monti Simona

MODIFICHE AL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART.1- PREAMBOLO: Il primo capoverso è così modificato "Il presente Codice di Giustizia Sportiva è ispirato ai principi del Giusto Processo ,legalità e tassatività della normativa federale.

Il secondo capoverso è così modificato "Tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico Sportivo (Procura Federale , Giudici Federali,Collegio dei Probiviri d'Appello).....

ART.2- APPLICABILITA' DEL CODICE : articolo così modificato : "Il presente codice si applica a tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico Sportivo ,così come specificati dall'art.1 del presente Codice,nonchè ai tesserati,agli arbitri FITAB di ogni ordine e grado e a tutte le ASD regolarmente affiliate alla FITAB stessa"il resto rimane uguale

ART. 6- PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA :

Il secondo capoverso è così modificato : "in tali casi ,pertanto,sarà obbligo dei competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB citare avanti ad essi ed eventualmente sanzionare sia il tesserato sia l'ASD che incorra,ad avviso dei suddetti organi ,in responsabilità oggettiva che opera **solo** nei casi stabiliti dal presente articolo. Si intendono per dirigenti dell'ASD il Presidente, membro del Consiglio Direttivo dell'ASD anche se dimissionario purchè le sue dimissioni non siano già state accettate dal Consiglio Direttivo dell'ASD medesima, Componente del Collegio dei Probiviri dell'ASD , Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ASD,nonchè ulteriori organi sociali eventualmente previsti dallo statuto dell'ASD stessa.Nel caso di accertata responsabilità oggettiva,la sanzione da irrogarsi per l'ASD sarà pari alla perdita dei diritti di voto in assemblea federale (ordinaria e straordinaria) e perdita per tutti i membri dei suoi organi del diritto di elettorato federale attivo e passivo fino ad anni 2 nonchè possibilità di scioglimento degli organi dell'ASD colpevole e nomina di un commissario straordinario da parte del Giudice Federale con durata del commissariamento fino ad anni 2.

ART. 7-PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE D'INNOCENZA : Il primo capoverso è così modificato " Nell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB vige il principio della presunzione d'innocenza dell'indagato/imputato. Al secondo capoverso,nella parte finale dopo la parola sino aggiungere " alla sentenza passata in giudicato.Per sentenza passata in giudicato s'intende la sentenza non più impugnabile

per i seguenti motivi : 1) perchè rientrante nel novero di quelle non impugnabili,2) perchè i termini d'impugnazione prescritti dal presente codice siano scaduti, 3)perchè abbia esaurito tutti i gradi d'impugnazione";

ART.9- REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

SPORTIVO: Il terzo capoverso è così modificato " Essi soggiacciono solo alla legge,allo Statuto FITAB ,al presente Codice e ad ogni altro regolamento federale FITAB emanato o emanando. " Si aggiunge il quarto capoverso che così recita " E' fatto divieto ai m

.0embri dell'ordinamento giuridico sportivo come specificati dall'articolo 8 del presente codice di ricoprire contemporaneamente la carica di membro del Collegio dei Probiviri nella propria ASD di appartenenza .Ove tale situazione si verificasse,il componente del Collegio dei Probiviri d'Appello della FITAB deve, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente codice , eliminare tale situazione di incompatibilità optando per una delle due cariche ricoperte.In mancanza di tale scelta,spirando il termine perentorio dei 7 giorni,il Componente del Collegio dei Probiviri d'Appello s'intenderà d'ufficio decaduto dalla carica di membro del Collegio dei Probiviri della propria ASD di appartenenza e il Consigliere Federale Nazionale responsabile del settore Affari Legali e Giustizia Sportiva,per il tramite della Segreteria Federale,provvederà ad avvisare l'ASD interessata perchè integri il componente decaduto".

ART.10- UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE :

il sesto capoverso è così riformulato : " tale termine è prorogabile di ulteriori 20 giorni in caso di particolare complessità dell'indagine". L'ottavo capoverso è così riformulato : " Se nel termine di trenta giorni,prorogabile di altri venti". Il nono capoverso è così riformulato : " A quel punto il Giudice Federale,tramite la Segreteria Federale, avviserà la stessa Procura Federale,l'incolpato e il ricorrente dell'archiviazione d'ufficio del caso (in tal caso lo stesso ricorrente potrà ripresentare,per una sola volta, richiesta di riapertura delle indagini entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione e ciò contribuirà a riavviare il procedimento,il quale,una volta riavviato, seguirà lo stesso iter previsto dall'art.10 del presente codice.

ART.10 BIS- DEFERIMENTO DIRETTO : In casi di particolare gravità o di evidente reità o correatà dell'/degli incolpato/i che sia/no stato/i destinatario/i di provvedimenti "urgenti e necessari" irrogati dal Presidente Federale FITAB,ex art.13 dello statuto FITAB,il Consiglio Federale Nazionale FITAB, su proposta del Consigliere

Federale Nazionale responsabile del settore Affari Legali e Giustizia Sportiva, può deferire direttamente l'/gli incolpato/i al Giudice Federale perchè li sottoponga a Giudizio Immediato, in tal caso, nell'eventuale udienza pubblica convocata dal Giudice Federale, la Procura Federale non comparirà ma vi sarà una relazione scritta d'incolpazione predisposta dal Consigliere Federale Nazionale responsabile del settore Affari Legali e Giustizia Sportiva in accordo con il resto del Consiglio Federale. Per casi di particolare gravità s'intendono tutti quei casi in cui vi sia un'urgenza di provvedere a tutela dell'immagine, dell'integrità e dell'onorabilità della FITAB che altrimenti sarebbero lese dall'espletamento del procedimento ordinario.

ART.11 BIS-OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE: Nel caso di archiviazione richiesta dal Procuratore Federale e conseguentemente disposta dal Giudice Federale, il denunciante (sia esso semplice tesserato, arbitro o ASD per il tramite del suo Presidente o membro del suo Consiglio Direttivo) potrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione della predetta archiviazione, opposizione all'archiviazione al Giudice Federale il quale, sentito il Procuratore Federale, potrà: 1) o ordinare una riapertura delle indagini non superiore a 15 giorni, al termine delle quali il Procuratore Federale dovrà presentare richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione e nel caso in cui l'archiviazione venga nuovamente richiesta e conseguentemente disposta, essa non potrà più essere opposta, 2) o disporre che il Procuratore Federale formuli entro cinque giorni la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'incolpato.

ART.11 TER- CASI DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE: L'opposizione all'archiviazione può essere proposta esclusivamente dal denunciante e solo nel caso in cui esso presenti nuovi ed ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli inizialmente indicati nella denuncia.

ART.12- ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI DELLA PROCURA FEDERALE: Il primo capoverso è così riformulato : "Tutti i Procuratori Federali sono soggetti agli istituti dell' astensione e della rikusazione nel caso in cui versino in una delle condizioni stabilite dall'art.12 bis del presente codice" Il secondo capoverso è così riformulato : " ove entro sette giorni dal verificarsi di una delle cause di astensione previste dall'art.12 bis del presente codice, il Procuratore Federale interessato non ottemperi al suo dovere di remissione del caso, esso sarà rikusato d'ufficio e sostituito nella trattazione del caso da un altro collega designato dal Consigliere Federale Nazionale responsabile del Settore Affari Legali e Giustizia Sportiva o, in mancanza, si procederà sempre su designazione del Consigliere Federale Nazionale

responsabile del Settore Affari Legali e Giustizia Sportiva e con voto del Consiglio Federale Nazionale alla nomina di un nuovo Procuratore Federale"

ART. 12 BIS- CASI DI ASTENSIONE : Il Procuratore Federale ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- 1) casi di rapporti di amicizia fra esso e una o più parti della causa;
- 2) casi di rapporti di debito/credito fra egli ed una o più parti della causa;
- 3) casi di appartenenza del Procuratore Federale alla stessa ASD denunciante o coinvolta nel caso;
- 4) casi di anticipazione pubblica da parte del Procuratore Federale dei suoi intendimenti circa il caso sottoposto al suo esame;
- 5) casi di grave inimicizia fra il Procuratore Federale ed una o più delle parti della causa;
- 6) casi di rapporti di parentela, coniugio e/o affinità del Procuratore Federale con una o più delle parti della causa.

ART.13- GIUDICI FEDERALI : Il secondo capoverso è così riformulato : " la decisione dovrà intervenire entro e non oltre 20 giorni dall'invio degli atti da parte della Procura Federale o, nell'ipotesi di cui all'art.10 del presente codice, entro 7 giorni dall'invio degli atti da parte del Consiglio Federale Nazionale FITAB". Il quarto capoverso è così riformulato : " Tutte le sentenze sono appellabili nei limiti previsti dal presente Codice di Giustizia Sportiva".

ART.13 BIS- CASI DI ASTENSIONE DEI GIUDICI FEDERALI : I casi di astensione dei Giudici Federali sono i medesimi previsti dall'art. 12 bis del presente codice per i Procuratori Federali e la procedura per la sostituzione del Giudice Federale che sia astenuto o che, non astenendosi, sia stato ricusato, è la medesima prevista all' art. 12 del presente Codice per i Procuratori Federali

ART.15- COLLEGIO DEI PROBIVIRI D'APPELLO : I primi quattro capoversi del presente articolo sono così riformulati : " Il Collegio dei Probiviri d' Appello della FITAB è composto tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Federale Nazionale FITAB a maggioranza semplice dei propri componenti. Esso rimane in carica 4 anni con mandato non rinnovabile e il presidente del Collegio è eletto dal Consiglio Federale Nazionale FITAB a maggioranza semplice dei propri componenti. Il

Collegio dei Probiviri d'Appello è sempre organo collegiale. Competenza precipua del Collegio, salve le ulteriori competenze ad esso attribuite dallo Statuto FITAB ex art.23, è quella di decidere in grado di appello sui ricorsi presentati avverso le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Federale secondo il procedimento stabilito agli artt.28 e ss. del presente Codice. Le Sentenze della Corte dovranno intervenire tassativamente entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Segreteria Federale, dell'atto di appello presentato dalle parti e /o dalla Procura Federale FITAB pena la decadenza dell'intero procedimento d'appello con la conseguente possibilità per l'appellante in prima istanza di poter ripresentare una seconda volta l'appello che tuttavia, in questo secondo caso, verrà deciso dal Collegio composto dal Presidente e dai due membri supplenti".

ART.16- ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI FEDERALI : articolo cassato, così riformulato : "Sull'astensione e riconsuazione dei giudici federali valgono le norme dettate dall'art.12 del presente codice per la Procura Federale".

ART.17- CONDOTTE PUNIBILI : Alla lettera A) riformulare come segue : " Tutti i comportamenti posti in essere da tesserati, ASD e/o Arbitri di ogni ordine e grado....." la lettera E) s'intende così modificata : " tutte le violazioni dello Statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altro regolamento federale emanato e/o emanando. Aggiungere dopo la lettera E) dell'elenco l'espressione "condotte punibili riferite **esclusivamente agli arbitri FITAB di ogni ordine e grado**" e successivamente aggiungere la lettera F) così formulata, " l'arbitraggio di tornei al di fuori del circuito FITAB senza la prescritta **AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVAMENTE RILASCIATA PER ISCRITTO** da parte del Consigliere Federale Nazionale responsabile del Settore Arbitrale" e la lettera G) così formulata : "Partecipazione, da parte degli Arbitri FITAB di ogni ordine e grado, in veste di giocatori e/o arbitri a manifestazioni indette, patrocinate e/o organizzate da altre ASD e/o Federazioni alle quali tali ASD appartengono, diverse dalla FITAB".

ART.18-SANZIONI : espungere dal testo del presente articolo l'espressione " Le sanzioni irrogabili dai giudici federali sono", inoltre alla lettera C) quarto punto precisare che per gli arbitri di circolo provvisori la retrocessione di un grado equivale all'esclusione dall'albo Arbitri .

ART.18 BIS- LIMITE EDITTALE DELLE SANZIONI : Articolo così formulato : " Fermo restando quanto stabilito dall'art.18, tutti gli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB (Procura Federale, Giudici Federali e Collegio dei Probiviri di Appello), nel

richiedere e nell'irrogare le sanzioni dovranno tuttavia rispettare i limiti edittali stabiliti nel presente articolo, segnatamente : Per le condotte di cui al capo A) dell'art. 17 **per i tesserati** si va da un minimo dell'ammonizione/richiamo scritto ad un massimo di una squalifica oscillante fra il minimo di un giorno ed il massimo di anni uno, **per le ASD** da un minimo dell'ammonizione/richiamo scritto al presidente della stessa ad un massimo costituito dall'inibizione oscillante fra un minimo di un giorno ed un massimo di anni 1 o in alternativa perdita dei diritti di voto ed elettorato attivo e passivo in Assemblea Federale (ordinaria e straordinaria) oscillante fra il minimo di un giorno ed il massimo di anni 1, **per gli arbitri** da un minimo dell'ammonizione / richiamo scritto ad un massimo della squalifica oscillante fra il minimo di un giorno ed il massimo di anni 1. Per le condotte di cui al capo B) dell'art. 17 **per i tesserati** si va da un minimo del richiamo scritto ad un massimo della squalifica compresa fra un minimo di mesi 6 e un massimo di mesi 15, **per le ASD** si va da un minimo del richiamo scritto ad un massimo costituito alternativamente o dall'inibizione oscillante fra un minimo di mesi 6 ed un massimo di mesi 17 o dalla perdita dei diritti di voto oscillante fra un minimo di mesi 6 ed un massimo di anni 17, **per gli arbitri**, si va da una sanzione minima costituita dal richiamo scritto ad un massimo della squalifica oscillante tra un minimo di mesi 8 ed un massimo di mesi 16. Per le condotte di cui al capo C) dell'articolo 17 **per i tesserati** si va da un minimo della squalifica, oscillante fra un minimo di anni uno ed un massimo di anni 2 , ad un massimo della radiazione, **per le ASD** , si va da una sanzione minima costituita dall'inibizione, oscillante fra un minimo di anni 1 ed un massimo di anni 2, o in alternativa perdita dei diritti di voto, oscillante tra un minimo di anni 1 ed un massimo di anni 2, ed una sanzione massima costituita dalla disaffiliazione, **per gli arbitri**, si va da una sanzione minima costituita dalla squalifica, oscillante fra un minimo di anni 1 ed un massimo di anni 2, ad una sanzione massima costituita dalla retrocessione di un grado. Per le condotte di cui al capo D) dell'art. 17 **per i tesserati** si va da una sanzione minima costituita dalla squalifica, oscillante fra un minimo di mesi 14 ad un massimo di mesi 24 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e quella prevista per l'eventuale recidiva, alla sanzione massima della radiazione, **per le ASD** si va da una sanzione minima dell'inibizione, oscillante fra un minimo di 19 mesi ed un massimo di mesi 24 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e a quella prevista per l'eventuale recidiva, alla sanzione massima della disaffiliazione, **per gli arbitri** si va da una sanzione minima della squalifica , oscillante fra un minimo di anni 1 ed un massimo di anni 2 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e quella prevista per l'eventuale recidiva, ed una sanzione massima della retrocessione di un grado. Per le condotte di cui al capo E) dell'art. 17 **per i tesserati** si va da una

sanzione minima costituita dalla squalifica, oscillante fra un minimo di mesi 17 ad un massimo di mesi 24 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e quella prevista per l'eventuale recidiva, alla sanzione massima della radiazione, **per le ASD** si va da una sanzione minima dell'inibizione, oscillante fra un minimo di 20 mesi ed un massimo di mesi 24 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e a quella prevista per l'eventuale recidiva, alla sanzione massima della disaffiliazione, **per gli arbitri** si va da una sanzione minima della squalifica, oscillante fra un minimo di mesi 17 ed un massimo di mesi 24 in aggiunta alla sanzione prevista per l'illecito commesso e quella prevista per l'eventuale recidiva, ed una sanzione massima della retrocessione di un grado. Per le condotte di cui al capo F) dell'art.17, **previste esclusivamente per gli arbitri FITAB di ogni ordine e grado**, si va da una sanzione minima della squalifica, oscillante fra un minimo di mesi 17 ed un massimo di mesi 24, alla sanzione massima della radiazione dall'Albo Arbitri. Per le condotte di cui al capo G) dell'art.17, **previste esclusivamente per gli arbitri FITAB di ogni ordine e grado**, si va da una sanzione minima della retrocessione di un grado, con esclusione quindi dall'Albo Arbitri per gli arbitri di circolo provvisori, alla sanzione massima della radiazione dall'Albo Arbitri.

ART.18 TER- PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA: La parte ritenuta soccombente in primo grado e/o in grado di appello, salvo che si tratti della Procura Federale FITAB, dovrà essere condannata dal Giudice Federale e/o dal Collegio dei Probiviri di Appello a rifondere le spese sostenute dalla Segreteria Federale per l'invio delle raccomandate alle parti della causa nella quale la stessa è risultata soccombente.

ART. 18 QUATER- CONCORSO DI CONDOTTE ILLECITE : In caso in cui un tesserato, un'ASD o un arbitro della FITAB commettano nello stesso tempo più condotte illecite fra quelle descritte dall'art.17 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri di Appello applicheranno nella sentenza di condanna la pena prevista per la violazione ritenuta più grave tra quelle compiute, sempre rispettando i limiti edittali ex art.18 bis del presente Codice.

ART.18 QUINQUES- DISCIPLINA DEL CONCORSO DI SOGGETTI NELLA COMMISSIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA: Nel caso in cui uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB commetta/no in concorso una delle condotte illecite previste dall'art.17 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri di Appello applicheranno nella sentenza di condanna, a ciascuno dei concorrenti, la pena prevista per la commissione di quella condotta illecita. Nel caso in

cui invece uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB commetta/no in concorso più condotte illecite previste dall'art.17 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri di Appello applicheranno nella sentenza di condanna, a ciascuno dei concorrenti, la pena prevista per la commissione della condotta illecita più grave sempre rispettando i limiti edittali ex art.18 bis del presente Codice.

ART.18 SEXIES - RECIDIVA: In caso di nuova commissione, da parte di uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB già condannato/i per la precedente commissione di un illecito ex art. 17 del presente codice, i competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB, ove ritengano di dover applicare le sanzioni della squalifica, dell'inibizione e della perdita temporanea dei diritti di voto, raddoppieranno la sanzione prevista per dal presente codice per il nuovo illecito commesso senza superare il limite massimo dei due anni complessivi di pena (somma di pena base più aumento). Nel caso in cui invece i predetti Organi di Giustizia Sportiva vogliano condannare uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i recidivo/a/i ad altri tipi di sanzione diversi dalla squalifica, inibizione e perdita temporanea dei diritti di voto, essi dovranno applicare il seguente schema: 1) Nel caso di recidiva e conseguente condanna per il nuovo illecito commesso a sanzioni quali ammonizione e richiamo scritto, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della squalifica/o inibizione/o perdita temporanea dei diritti di voto da un minimo di 14 mesi ad un massimo di 24 mesi, 2) nel caso di recidiva e conseguente condanna per il nuovo illecito commesso a sanzioni quali retrocessione di un grado, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della radiazione dall'Albo Arbitri.

ART.19-MISURE CAUTELARI : Modificare l'ultimo capoverso in tal modo "si precisa che tutte le misure cautelari sono irrogate dal Giudice Federale su esclusiva proposta della Procura Federale salvo i casi di "particolare gravità" così come definita dall'art.10 del presente codice, in tale ultimo caso infatti le misure cautelari possono essere irrogate d'ufficio dal Giudice Federale anche su richiesta del Consiglio Federale Nazionale FITAB....."

ART.20 BIS- REGIME DELLE NOTIFICHE: Tutti gli atti processuali notificati, a mezzo raccomandata dalla Segreteria federale FITAB s'intendono conosciuti una volta che è tornata in Federazione la cartolina di ritorno della Raccomandata A/R spedita o una volta compiuto il periodo di giacenza postale della stessa previsto. Tutti gli atti processuali notificati dalla Segreteria Federale FITAB a mezzo mail, si intendono conosciuti una volta spedita la stessa mail, salvo messaggio di default che avvisi la

Segreteria Federale che l'indirizzo a cui è stata spedita la mail sia inesistente, errato, modificato. Tutti gli atti processuali notificati dalla Segreteria Federale FITAB a mezzo fax, si intendono conosciuti una volta che è stato stampato il report positivo ad opera della Segreteria Federale. Se l'atto processuale è notificato dalla Segreteria Federale attraverso altri mezzi di conoscibilità diversi da mail, fax o raccomandate A/R, tali atti si danno per conosciuti una volta che l'atto sia stato notificato. Per Atti processuali si intendono: 1) gli atti introduttivi del giudizio sportivo, 2) le sentenze emesse in ogni grado di giudizio, 3) tutti gli atti istruttori, 4) gli atti introduttivi dei riti speciali ex art. 36, 38, 39 e 40 del presente codice e le relative sentenze.

ART.21- PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO : al secondo capoverso il termine temporale di 20 giorni è sostituito con il termine temporale di 10 giorni;

ART.22- UDIENZA PUBBLICA : Il termine temporale di 20 giorni indicato al secondo capoverso del presente articolo è sostituito con il termine temporale di 10 giorni. I termini temporali di 30 e di 45 giorni indicati al quinto capoverso del presente articolo sono rispettivamente sostituiti con i termini temporali di 15 e 30 giorni.;

ART.23- CONTRADDITTORIO SCRITTO : Il termine temporale di 20 giorni di cui al primo capoverso del presente articolo è sostituito dal termine temporale di 10 giorni;

ART.24- RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE : Il termine temporale di un mese di cui al secondo capoverso del presente articolo è sostituito dal termine temporale di 15 giorni, ed il termine temporale di 15 giorni è sostituito dal termine temporale di 5 giorni. Il terzo capoverso del presente articolo è così riformulato : "In ogni caso, ove al termine di tale istruttoria il Procuratore Federale ritenga comunque di dover archiviare, il Giudice Federale potrà emettere Decreto di Archiviazione, oppure ordinare al Procuratore Federale di deferire l'indagato entro 5 giorni, oppure condannare direttamente l'indagato ma solo nel caso in cui emergano EVIDENTI elementi di colpevolezza e soprattutto solo nel caso di illeciti sportivi per cui si ritenga di dover applicare le sanzioni dell'ammonizione, richiamo scritto e squalifica sino ad un massimo di giorni 15";

ART.25- MISURE CAUTELARI : Alla seconda riga del presente articolo, prima della virgola e dopo la parola associazione, aggiungere l'espressione "quanto nei confronti di qualunque arbitro FITAB di ogni ordine e grado, vengono irrogate dal Giudice Federale

su esclusiva proposta della Procura Federale salvo i casi di "particolare gravità" così come definita dall'art.10 del presente codice,in tale ultimo caso infatti le misure cautelari possono essere irrogate d'ufficio dal Giudice Federale anche su richiesta del Consiglio Federale Nazionale FITAB.Esse possono essere irrogate valutata la potenziale gravità dell'illecito e ritenuta sussistente l'esigenza cautelare di evitare che il/i tesserato/i ,ASD,Arbitro/i di ogni ordine e grado possa/no di nuovo commettere ulteriori illeciti e a tutela della rispettabilità ed onorabilità della FITAB,delle ASD ad essa affiliate nonché di tutte le competizioni indette,organizzate e/o patrocinate dalla FITAB stessa e/o da ciascuna delle ASD ad essa affiliate";

ART.26- CONTENUTO DELL'ATTO DI DEFERIMENTO : Alla lettera E) aggiungere dopo la parola misure cautelari, le parole eventualmente richieste ed approvate;ù

ART.28- PROVE DEL PROCESSO SPORTIVO: Sono prove del processo sportivo unicamente i documenti di ogni tipo,anche quelli riprodotti su supporto informatico,comprese le riproduzioni fotografiche e cinematografiche,nonchè le testimonianze,purchè siano testimonianze di soggetti che abbiano avuto contezza diretta del fatto o dei fatti di causa.Nel caso di cosiddette "testimonianze de relato",ovverosia testimonianze di soggetti che abbiano avuto contezza del fatto non direttamente ma apprendendolo da altri soggetti,tale testimonianza potrà essere considerata prova del processo sportivo unicamente nel caso in cui venga/no ascoltato/i il soggetto/i citato/i dal testimone "de relato" come soggetto/i da cui ha appreso/i il fatto/i oggetto della causa;

ART.29 - PERENTORIETA' DEI TERMINI : Tutti i termini stabiliti nel presente Codice di Giustizia Sportiva devono considerarsi perentori,pertanto la loro inosservanza comporta l'automatica decadenza dal compimento degli atti e/o delle attività per cui essi sono stabiliti;

ART. 30- CONDIZIONI DI APPELLABILITA' DELLE SENTENZE: Scompare il nr.3 del presente articolo;

ART.31- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'APPELLO : Al primo rigo,dopo la parentesi, aggiungere l'espressione "attraverso la Procura Federale", il termine temporale di 20 giorni indicato al terzo rigo del primo capoverso del presente articolo va sostituito con il termine temporale di 45 giorni.La parola Corte Federale d'appello va sostituita con Collegio dei Probiviri d'Appello.Al terzo capoverso in parentesi indicare la

seguinte espressione (artt. dal 21 al 29 del presente Codice). Al quarto capoverso, i termini temporali di 30 giorni sono sostituiti con i termini temporali di 15 giorni. Al quinto ed ultimo capoverso, il termine temporale di 45 giorni è sostituito dal termine temporale di 30 giorni;

ART.34- COGNIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI D'APPELLO : Il Collegio dei Probiviri di Appello è un organo a cognizione piena ossia effettua un riesame completo della sentenza impugnata sia nel merito che sotto il profilo della legittimità;

ART.35- SINDACATO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI APPELLO : Il Collegio dei Probiviri di Appello può sindacare sulla sentenza emessa in I grado dal Giudice Federale sia sotto il profilo del merito che dal punto di vista della legittimità. In tale ultimo caso, il Collegio dei Probiviri d'Appello potrà riformare per ragioni di legittimità, totalmente o parzialmente, la sentenza di I grado impugnata solo **TASSATIVAMENTE NEI SEGUENTI DUE CASI :** 1) Il Giudice di I grado non ha rispettato i requisiti formali della sentenza previsti dall'art.27 del presente Codice. 2) Mancanza della motivazione nella sentenza di I grado.

ART.36-RITO ELETTORALE : Scompare la lettera A del presente articolo ed i relativi primi cinque capoversi. Al nono capoverso, riguardante il caso normato dalla lettera B) del presente Codice, alla terza riga, dopo la parola mancanza, aggiungere " o di voto per liste, ordinerà con sentenza Al Consiglio Federale Nazionale neo eletto e nel frattempo insediatosi, di cooptare al suo interno un membro in sostituzione di quello dichiarato decaduto sì da garantire l'integrità del plenum dello Consiglio Federale". Al tredicesimo capoverso del presente articolo, concernente il caso normato dalla lettera C), riformulare come segue : " Si precisa che in tale caso il sindacato del Collegio dei Probiviri d'Appello verterà esclusivamente sul rispetto formale delle norme regolanti la procedura elettorale". Il termine temporale di 15 giorni di cui al dodicesimo capoverso è sostituito dal termine temporale di 10 giorni. Il termine temporale di cui al quindicesimo capoverso indicato in 15 giorni, è sostituito dal termine temporale di 7 giorni. Il termine temporale di cui al sedicesimo capoverso indicato in 60 giorni, è sostituito dal termine temporale di 30 giorni. Abrogato il diciassettesimo capoverso, così sostituito " tale procedura sopradescritta s'intende applicabile anche al caso di eventuali violazioni circa la normativa federale FITAB vigente in materia di Costituzione e Deliberazione di tutte le assemblee FITAB ordinarie e straordinarie";

ART.37- ARTICOLO RIFORMULATO INTEGRALMENTE CON IL SEGUENTE TITOLO "INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI -CODICI E STATUTO FITAB: L'interpretazione e la conseguente applicazione di TUTTI i Codici e/o regolamenti emanati ed emanandi nonchè dello Statuto FITAB,sono affidate all'esclusiva competenza del Consiglio Federale Nazionale FITAB il quale deciderà in materia,su ricorso di qualunque soggetto dell'Ordinamento Federale(Arbitri,ASD affiliate,tesserati semplici,Organi Federali di Giustizia,Organi Federali Politici,Organi Federali tecnici tanto nazionali quanto locali) da presentarsi via mail e/o fax alla Segreteria Federale,a maggioranza semplice dei propri componenti e a scrutinio palese;

ART.38- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZA TRA GLI ORGANI SOCIALI: I conflitti di Competenza ed Attribuzione fra gli Organi Sociali possono essere sollevati da qualunque Organo Federale tra quelli indicati dall'art.10 dello Statuto FITAB,entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi di tale conflitto, al Collegio dei Probiviri di Appello,il quale senza formalità e raccogliendo semplicemente memorie istruttorie degli Organi Federali in causa,deciderà entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione del ricorso statuendo con sentenza quale fra i due o più Organi in conflitto abbia competenza o attribuzione su uno specifico ambito.Per Conflitto di Competenza si intende il contrasto fra due o più Organi Federali che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a occuparsi di una determinata materia.Per Conflitto di Attribuzione si intende il contrasto fra due o più Organi Federali che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a decidere una determinata questione;

ART.39 RICORSI CONTRO IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DI ASPIRANTI ASSOCIATI E AFFILIATI NONCHE' CONTRO LA LORO REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE NAZIONALE FITAB: Qualsiasi tesserato FITAB E/O ASD che si sia visto/a respingere la sua domanda di ammissione/affiliazione da parte del Consiglio Federale Nazionale FITAB,può far ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione a mezzo mail e/o fax e/o raccomandata A/R e/o altro mezzo idoneo di conoscibilità da parte della Segreteria Federale,al Collegio dei Probiviri d'Appello della FITAB indicando i motivi per cui ritiene ingiusta e/o illegittima tale decisione.Il Collegio deciderà in Camera di Consiglio,acquisendo le spiegazioni scritte del Consiglio Federale Nazionale,entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.La decisione dovrà avvenire con sentenza con la quale il Collegio

potrà rigettare il ricorso o accoglierlo, in tale ultimo caso l'aspirante tesserato o ASD potranno considerarsi a tutti gli effetti tesserati o affiliati. Tale procedura tuttavia non è ammissibile da parte di quei soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio Federale Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e. Tale procedura è applicabile anche al caso in cui invece il Consiglio Federale Nazionale FITAB decida di non rinnovare il tesseramento/affiliazione rispettivamente di un tesserato FITAB e di un'ASD. Tuttavia qualora il Consiglio Federale Nazionale FITAB abbia deciso tale esclusione per gravi motivi e a maggioranza qualificata dei propri membri, tale procedura risulterà inammissibile. Per gravi motivi si intendono quei motivi per i quali il Consiglio Federale FITAB ha deliberato l'esclusione poichè il mantenimento in essere del rapporto associativo con il tesserato e/o l'ASD avrebbe gravemente leso l'immagine, l'integrità e l'onorabilità della FITAB. Per Tesserato si intende anche un arbitro di ogni ordine e grado

ART.40- REVISIONE: La revisione è un mezzo straordinario d'impugnazione che può essere proposto esclusivamente contro le sentenze definitive (di I grado se non appellate nei termini o di appello) che comportino la radiazione/disaffiliazione del tesserato/ASD condannato/a in via definitiva. Scopo della revisione è quello di far ottenere al ricorrente una revoca della sentenza che ha disposto la sua radiazione/disaffiliazione e conseguentemente reintegrarlo in seno alla FITAB. La revisione può essere richiesta una sola volta e tassativamente con ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione ad opera della Segreteria Federale, a mezzo mail e/o fax e/o raccomandata A/R e/o altro mezzo idoneo di conoscibilità, della sentenza definitiva di condanna alla radiazione/disaffiliazione. Competente a trattare il ricorso è Il Collegio dei Probiviri d'Appello che deciderà con sentenza in Camera di Consiglio, acquisendo la sentenza impugnata, il ricorso nonché eventuali prove fornite dal ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio del ricorso stesso ad opera della Segreteria Federale. La revisione può essere richiesta solamente quando vi siano nuove prove, scoperte o sopravvenute dopo la sentenza di radiazione/disaffiliazione divenuta definitiva, che dimostrino **INCONFUTABILMENTE LA NON COLPEVOLEZZA** del tesserato/ASD condannato/a. Non è ammesso il procedimento di revisione nei seguenti casi: 1) nel caso di tesserati/eo ASD esclusi dal Consiglio Federale Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri membri, poichè il mantenimento in essere del rapporto associativo con il tesserato e/o l'ASD avrebbe gravemente leso l'immagine, l'integrità e l'onorabilità della FITAB. 2) Nel caso di soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio

Federale Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e. 3) Nel caso di tesserati e/o ASD di cui il Consiglio Federale Nazionale FITAB abbia deliberato la loro esclusione per mancato e reiterato pagamento di spettanze economiche (quote associative, quote di affiliazione, diritti di segreteria, quote tornei di spettanza federale) o nel caso di tesserati/arbitri/ASD che si siano reiteratamente resi/e colpevoli, dopo un'opportuna messa in mora, del mancato invio in Federazione dei tornei svolti. Per Tesserato si intende anche un arbitro di ogni ordine e grado.

ART.41-COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI D'APPELLO NEI PROCEDIMENTI SPECIALI EX ART.36-38-39-40 DEL PRESENTE

CODICE: Nei procedimenti di cui agli artt.36-38-39 e 40 del presente Codice il Collegio dei Probiviri d'Appello della FITAB decide in composizione collegiale plenaria (Membri effettivi più membri supplenti) e delibera SEMPRE a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente del Collegio varrà doppio. Nel caso in cui, astenendosi il Presidente, il Collegio dovesse trovarsi in condizione di parità il voto da considerarsi doppio dovrà essere quello del membro (effettivo o supplente) più anziano d'età. In caso di ulteriore parità nei voti, causa l'astensione del Presidente del Collegio e del membro più anziano, prevarrà la soluzione più favorevole all'imputato/ricorrente.

ART.42- PROROGATIO: Tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico Sportivo così come stabiliti dall'art.8 del presente Codice, decadono allo spirare del loro mandato quadriennale salva espressa revoca da parte del Consiglio Federale Nazionale. Salva tale ultima ipotesi, essi rimarranno in carica, per il regime della prorogatio, nella pienezza delle loro funzioni e poteri, sino alla nomina dei loro sostituti. Il Consiglio Federale Nazionale FITAB può nominare e revocare tutti i membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo anche nel periodo di scadenza del proprio mandato quadriennale in attesa delle elezioni fissate per il rinnovo delle cariche federali.